

Requisiti dei gruppi di raccolta embrioni per la specie equina e/o asinina

I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda ad **ASVI Sardegna** – Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica.

I gruppi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dello stoccaggio degli embrioni;
- b) disporre di strutture di laboratorio che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;
- c) disporre di:
 - 1) un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;
 - 2) un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;
- d) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

Autorizzazione

Chiunque intenda gestire un Gruppo di raccolta di embrioni ed ovociti equini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda attraverso lo sportello del SUAPE Sardegna e la compilazione del modello online B46. **L'istruzione della pratica ed il successivo sopralluogo avverranno esclusivamente a seguito del pagamento di apposito avviso emesso da ASVI Sardegna (PagoPA) per la presentazione di tale richiesta ed inviato per mail all'indirizzo comunicato. L'avviso di pagamento in questione sarà di € 300,00 in caso di nuova autorizzazione e di € 100,00 in caso di rinnovo.**

ASVI provvederà contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e all'attribuzione del relativo codice univoco nazionale.

Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni equini

I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;
- c) comunicare ad **ASVI Sardegna** l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del gruppo;
- d) tenere un registro di carico e scarico (anche informatizzato) per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;
- e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;
- h) certificare, su appositi moduli forniti da **ASVI Sardegna**, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie,

ASVI Sardegna

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri

Tel. +39 079 781600

C.F. e P.I. 02974870905

info@asvisardegna.it

protocollo@pec.asvisardegna.it

razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;

- i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria e provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.